

RICHIESTA DI PRESTAZIONI SANITARIE A CRUA / UCO MEDICINA DEL LAVORO NEL CASO DI ASSISTITI CON PREGRESSA ESPOSIZIONE AD AMIANTO

MATRICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICATA	APPROVATA
01	12.08.2022	1a emissione	Dott. P. Barbina Dott. F. Ronchese Dott.ssa P. De Micheli	Dott.ssa A. Della Vedova Dott.ssa R. Perossa	Direttore Sanitario Dott. A. Longanesi

INDICE

1. SCOPO E FINALITA'	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. ACRONIMI E DEFINIZIONI	3
4. RESPONSABILITA'	3
5. MODALITA' ESECUTIVE	3
5.1 PAZIENTI INVIATI PER IL TRAMITE DEL MEDICO CURANTE	3
5.2 PAZIENTI INVIATI DIRETTAMENTE DALLE STRUTTURE AMBULATORIALI AZIENDALI	4
5.3 PAZIENTI INVIATI IN REGIME DI POST DIMISSIONE DOPO UN RICOVERO (ENTRO 21 GIORNI DALLA DIMISSIONE)	4
5.4 PAZIENTI RICOVERATI PRESSO GLI OSPEDALI DI ASUGI (CONSULENZA)	4
5.5 RICHIESTA DI ACCERTAMENTI RADIOLOGICI	4
5.6 ASPETTI MEDICO-LEGALI	4
6. GESTIONE DEI DOCUMENTI	5
6.1 DISTRIBUZIONE ED ACCESSIBILITÀ	5
6.2 CONSERVAZIONE, CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE	5
7. RIFERIMENTI	5
7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI	5
7.2 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	6
8. DOCUMENTI COLLEGATI	6

1. SCOPO E FINALITA'

Scopo del presente documento è quello di definire i percorsi di gestione clinico – assistenziale per gli assistiti che presentino un quadro anamnestico di pregressa esposizione professionale e/o domestica – familiare all'amianto, nonché un supporto specialistico nella compilazione della documentazione necessaria alla segnalazione dei casi di sospetta patologia amianto-correlata (primo certificato, denuncia, referto).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica presso tutti gli ambulatori e strutture di ricovero e cura aziendali.

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

CRUA = Centro Regionale Unico Amianto

UCO = Unità Clinico Operativa

CRUA - Ospedale San Polo - Via Galvani 1 – 34074 Monfalcone (piastra ambulatoriale - 1° piano stanza 19 e 20) - Tel: 0481487627 o 0481487695 da lunedì a venerdì

UCO Medicina del Lavoro - Ospedale Maggiore Trieste Via della Pietà 2/2 34129 Trieste- Tel: 0403992462 da lunedì a venerdì

4. RESPONSABILITA'

La procedura è rivolta a tutti i Dirigenti Medici che sospettino la presenza di patologia correlata all'esposizione lavorativa e non ad asbesto.

5. MODALITA' ESECUTIVE

Il presente documento descrive le modalità operative per l'invio del paziente con anamnesi positiva per pregressa esposizione professionale e/o domestico – familiare all'amianto o con sospetta patologia amianto correlata.

5.1 PAZIENTI INVIATI PER IL TRAMITE DEL MEDICO CURANTE

Il medico curante (MMG), richiedendo una visita di medicina del lavoro, compila la ricetta specificando, nella diagnosi di invio, la possibile pregressa esposizione ad asbesto. La visita può essere richiesta presso il Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) indicando la sede (Palmanova/Monfalcone) o presso l'UCO Medicina del Lavoro (Trieste).

Le prenotazioni avvengono presso gli sportelli CUP, presso le sedi farmaceutiche che aderiscono al sistema di prenotazione on-line o, telefonicamente, al centralino CUP regionale (0434223522). Vi è la possibilità di recarsi direttamente alle strutture CRUA o UCO Medicina del Lavoro per richieste con priorità breve.

5.2 PAZIENTI INVIATI DIRETTAMENTE DALLE STRUTTURE AMBULATORIALI AZIENDALI

Lo Specialista, richiedendo una visita di medicina del lavoro, compila la ricetta specificando, nella diagnosi di invio, la possibile pregressa esposizione ad asbesto. La visita può essere richiesta presso il Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) indicando la sede (Palmanova / Monfalcone) o presso UCO Medicina del Lavoro di Trieste.

Le prenotazioni avvengono presso gli sportelli CUP, presso le sedi farmaceutiche che aderiscono al sistema di prenotazione on-line o, telefonicamente, al centralino CUP regionale (0434223522). Vi è la possibilità di recarsi direttamente alle strutture CRUA o UCO Medicina del Lavoro per richieste con priorità breve.

5.3 PAZIENTI INVIATI IN REGIME DI POST DIMISSIONE DOPO UN RICOVERO (ENTRO 21 GIORNI DALLA DIMISSIONE)

I pazienti vengono inviati dal medico di reparto che compila la ricetta specificando, nella diagnosi di invio, la possibile pregressa esposizione ad asbesto. La visita può essere richiesta presso il Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) indicando la sede (Palmanova / Monfalcone) o presso UCO Medicina del Lavoro (Trieste).

Vi è la possibilità di recarsi direttamente alle strutture CRUA o UCO Medicina del Lavoro per richieste con priorità breve.

5.4 PAZIENTI RICOVERATI PRESSO GLI OSPEDALI DI ASUGI (CONSULENZA)

Il Dirigente Medico della Struttura ove il Paziente è ricoverato compila la richiesta di consulenza, inviandola per posta interna o contattando telefonicamente il CRUA o l'UCO Medicina del Lavoro. In questo caso il dirigente Medico del CRUA o dell'UCO si recherà direttamente a visitare l'assistito presso la struttura di degenza richiedente.

5.5 RICHIESTA DI ACCERTAMENTI RADIOLOGICI

Qualora il medico prescriva accertamenti radiologici (Rx o TAC Torace) riporterà nella motivazione il riferimento alla pregressa esposizione ad amianto. Il medico, ricevuta la risposta, verificherà che vi sia la descrizione, ancorché negativa, delle pleure. Laddove non descritte, richiederà l'integrazione allo specialista radiologo refertatore.

5.6 ASPETTI MEDICO-LEGALI

Il Dirigente Medico del CRUA o dell'UCO Medicina del Lavoro nel caso di sospetta malattia professionale redige la segnalazione agli Enti preposti e ne allega copia alla risposta. La risposta sarà sempre inviata tramite l'assistito al medico richiedente (MMG) ovvero, in caso di visita post-dimissione o di consulenza, la risposta sarà inviata al reparto richiedente per l'inserimento nella cartella clinica.

In caso di segnalazione di sospetta patologia professionale copia del certificato sarà consegnato al paziente o se necessario ai suoi familiari suggerendo l'opportunità di avvalersi di un patronato di fiducia.

La documentazione viene archiviata presso il servizio che ha svolto la visita medica (CRUA o UCO Medicina del Lavoro) e nel caso di visite condotte su pazienti ricoverati o in regime di post ricovero nella cartella clinica relativa al ricovero.

6. GESTIONE DEI DOCUMENTI

6.1 DISTRIBUZIONE ED ACCESSIBILITÀ

La presente procedura sarà resa accessibile a tutto il personale sul sito intranet aziendale.

6.2 CONSERVAZIONE, CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE

Si rimanda al par. 5.8

7. RIFERIMENTI

7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

a. Denuncia art. 139 DPR 1124/1965 e s.m.i. in particolare art. 10 D.Lgs. 38/2000 (DM 11/12/09): È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del Lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Art. 10 omissis... La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.

b. Referto giudiziario ai sensi art. 365 c.p.: Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 36, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

c. Primo certificato medico di malattia professionale — Denuncia Art. 52 DPR 1124/1965: L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche

se di lieve entità, al proprio datore di Lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di Lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di Lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di Lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

7.2 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Non applicabile.

8. DOCUMENTI COLLEGATI

- Decreto 10 giugno 2014: Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. (14A06940) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014)
- Decreto 9 aprile 2008 Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. (GU n. 169 del 21-7-2008)

Segnalazione di malattia professionale disponibile sul sito internet ASUGI alla pagina https://asugi.sanita.fvg.it/export/sites/aas1/it/documenti/all_dip/mat_info/go_dip_crúa/9a_InformazioniusegnlazioniMP.pdf